

ART. 29
Doveri dei Rappresentanti Sindacali

1. Il Rappresentante Sindacale in ogni istanza e Organismo dello S.N.A.G. che dovesse svolgere attività professionale e sindacale in contrasto con le finalità e le decisioni dell'organizzazione centrale o periferica dello S.N.A.G., decade dalla carica ricoperta ed è passibile di provvedimenti disciplinari che possono giungere sino all'espulsione.
2. Qualsiasi azione legale promossa da un Rappresentante Sindacale contro i propri Associati per motivi sindacali, deve essere autorizzata dalla Presidenza, in difetto, tale Dirigente è da ritenersi decaduto dall'incarico.